



**ACCORDO DI MUTUA COLLABORAZIONE SPORTIVA TRA
LA
FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA (FSI)
E LA
FEDERAZIONE SAMMARINESE DEGLI SCACCHI (FSdS)**

**ACCORDO DI MUTUA COLLABORAZIONE SPORTIVA TRA LA
FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA (FSI)
E LA
FEDERAZIONE SAMMARINESE DEGLI SCACCHI (FSdS)**

Premessa

Nel quadro delle amichevoli relazioni esistenti tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino e, nello specifico, degli accordi di cooperazione rinnovati il 7 marzo 2009 tra i Comitati Olimpici Nazionali di Italia e di San Marino, allo scopo di agevolare e promuovere l'attività scacchistica nei due Stati e in considerazione infine della posizione geografica della Repubblica di San Marino, tra la Federazione Scacchistica Italiana (d'ora in poi "FSI") e la Federazione Sammarinese degli Scacchi (d'ora in poi "FSdS"),

Si conviene quanto segue

- **Consultazione tra le Federazioni**

La FSI e la FSdS si impegnano a scambiarsi informazioni sulle attività delle rispettive Federazioni e sulle rispettive iniziative per lo sviluppo degli scacchi. Si impegnano altresì a consultarsi in occasione di riunioni degli Organismi internazionali allo scopo di sostenere iniziative e questioni di interesse comune.

- **Attività formative**

2.1 Tesserati, istruttori, arbitri e dirigenti di ciascuna Federazione, possono partecipare a seminari, corsi e conferenze organizzati dall'altra Federazione.

2.2 I tesserati della FSdS possono conseguire le qualifiche di Arbitro e Istruttore, di ogni livello, partecipando ai corsi e agli esami organizzati dalla FSI e con validità in entrambi gli Stati. Le relative qualifiche verranno rilasciate, a richiesta degli interessati, dal Presidente della FSI con provvedimento che dovrà essere ratificato dal proprio Consiglio Federale.

2.3 La FSI per la promozione del settore giovanile della FSdS accetterà annualmente nella Scuola Scacchistica Federale fino ad un massimo di due giovani under 18 che frequenteranno gratuitamente le lezioni erogate on line.

2.4 La FSI, inoltre, si impegna a fornire alla FSdS materiali promozionali e didattici in base alla disponibilità degli stessi e secondo modalità da convenire di comune accordo.

- **Attività sportiva**

La FSI consente alle società e agli atleti sammarinesi di iscriversi alle manifestazioni sportive di competenza della FSI e degli organi regionali FSI, previa autorizzazione del Consiglio Federale della FSdS e del Consiglio Federale della FSI. La relativa domanda di iscrizione dovrà pervenire entro i termini stabiliti direttamente alla Segreteria Generale della FSI. Le squadre e gli atleti sammarinesi potranno iscriversi ai seguenti campionati italiani sia maschili che femminili: Campionato Italiano Assoluto (CIA) a partire dalle fasi di qualificazione, Campionato Italiano Giovanile (CIG), Campionato Studentesco (CS) a partire dalle fasi di qualificazione nazionale per le scuole primaria, secondaria e superiore, Campionato Italiano Seniores (50+, 65+), Campionato Italiano a Squadre (CIS), a condizione che dichiarino espressamente di impegnarsi a rispettare tutte le norme ed i regolamenti vigenti della FSI. Gli atleti sammarinesi potranno partecipare ai campionati sopra elencati con la sola tessera della FSdS. FSI e FSdS concorderanno, attraverso le rispettive Segreterie Generali ed in via preventiva, i criteri di assegnazione ad uno specifico raggruppamento geografico italiano delle società sammarinesi che si iscriveranno ai campionati italiani a squadre, tenuto comunque conto della posizione geografica della Repubblica di San Marino. Nel caso che le società sammarinesi conseguano promozioni o riconoscimenti o premi attribuiti dalla FSI, dette promozioni o riconoscimenti o premi si intendono conferiti e validi a tutti gli effetti.

- **Rispetto di norme regolamentari e disciplinari**

In occasione di ogni manifestazione agonistica, i dirigenti, le società, i tecnici e i tesserati dell'una e dell'altra Federazione che vi parteciperanno sono tenuti a rispettare tutte le norme regolamentari e disciplinari fissate dalla Federazione organizzatrice. Ciascuna Federazione può formalmente richiedere all'altra di rendere esecutive le sanzioni disciplinari prese a carico dei tesserati partecipanti.



- **Organizzazione manifestazioni agonistiche**

5.1 Gli organizzatori di manifestazioni agonistiche che si svolgono sul territorio nazionale sammarinese sono tenuti a comunicare sia alla Segreteria Generale della FSI che a quella della FSdS, con un debito preavviso di almeno 120 giorni, le date e le modalità a norma FIDE delle competizioni; qualora entro i successivi 30 giorni nessuna delle due federazioni chieda la modifica delle date di svolgimento, le competizioni stesse potranno ritenersi automaticamente riconosciute sia dalla FSdS che dalla FSI ai fini della pubblicazione nel Calendario Nazionale della FSI. Qualora non venga rispettato il suddetto termine di preavviso, gli organizzatori dovranno richiedere apposita autorizzazione ai Consigli Federali di FSI e FSdS per la pubblicazione nel Calendario Nazionale FSI.

5.2 Se l'omologazione e la trasmissione alla FIDE dei dati relativi alle competizioni che si svolgono sul territorio della Repubblica di San Marino viene effettuata dalla FSI, gli organizzatori sono tenuti a versare alla stessa, per ogni giocatore iscritto, l'importo della tassa di omologazione fissata dalla FSI.

5.3 Gli organizzatori di manifestazioni agonistiche che operano nel territorio della Repubblica di San Marino possono candidarsi all'organizzazione di manifestazioni istituzionali della FSI, previo nullaosta della FSdS e nel rispetto delle normative e dei termini stabiliti dalla FSI, o comunque anche in deroga, alle condizioni che volta per volta verranno concordate con il Presidente FSI ed approvate dal Consiglio Federale.

- **Modifica e validità della Convenzione**

6.1 La presente convenzione può essere modificata solo mediante appendici specifiche sottoscritte da entrambi i Presidenti Federali ed approvate preventivamente da entrambi i Consigli Federali della FSI e della FSdS.


6.2 Gli articoli precedenti sono applicabili anche in deroga ad eventuali normative regolamentari federali, da considerarsi norme di secondo livello rispetto alla presente Convenzione, ma sono considerati subordinati ai regolamenti della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

6.3 La presente convenzione entra in vigore alla data odierna ed è pienamente valida fino alla data del 31/12/2024 e si intenderà automaticamente rinnovata per i prossimi cicli olimpici, salvo che una delle parti non intenda disdirla, previa comunicazione scritta a mezzo posta raccomandata a.r. all'altra parte almeno sei mesi prima della sua scadenza.

6.4 FSI e FSdS si impegnano a trasmettere copia originale del presente accordo ai propri Comitati Olimpici Nazionali ed ai propri organismi centrali e periferici.


Il presente accordo viene di seguito sottoscritto dai Presidenti di FSI e FSdS oggi 24/10/22 in SAN MARINO, dato atto che il suo testo negli articoli che precedono è stato integralmente approvato dai relativi Consigli Federali rispettivamente in data 24/9/22 ed in data 22/6/22

Federazione Scacchistica Italiana
Il Presidente



(Luigi Maggi)

Federazione Sammarinese degli Scacchi
Il Presidente



(Ivan Tabarini)